



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sullo schema di decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante "Disposizioni relative alle procedure di presentazione e modifica delle domande di sostegno e di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale, finanziati dal FEASR 2023-2027 e dal FEASR 2014-2022".

Rep. atti n. 66/CSR del 22 marzo 2023.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna seduta del 22 marzo 2023:

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante "Norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013";

VISTO il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

SLR/CF



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTO il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante "Modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità";

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021, recante "Modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni";

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021, recante "Modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza";

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022, recante "Modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune";

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022, che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (norme BCAA) 7 e 8 per l'anno di domanda 2023;

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione C (2022) 8645 final del 2 dicembre 2022, che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione, finanziato dal FEAGA e dal FEASR;

VISTA la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante "Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari";



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

VISTO l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria per il 1990)", e successive modificazioni, con il quale si dispone che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, provvedimenti amministrativi relativi alle modalità tecniche e applicative, e secondo criteri obiettivi in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunità economica europea in materia di politica comune agricola e forestale, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015, recante "Semplificazione della gestione della PAC 2014-2020";

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° marzo 2021, recante "Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120";

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 agosto 2022, recante "Attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1317 della Commissione del 27 luglio 2022, che prevede deroghe al regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione delle norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni (BCAA) 7 e 8, per l'anno di domanda 2023";

VISTO il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 23 dicembre 2022, recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, per quanto concerne i pagamenti diretti";

VISTA la nota prot. n. 152906 del 13 marzo 2023, acquisita al protocollo DAR n. 7278 in pari data, con la quale il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ha trasmesso lo schema di decreto in epigrafe;

VISTA la nota DAR n. 7298 del 13 marzo 2023, con la quale il suddetto schema di decreto è stato diramato al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTA la comunicazione, pervenuta il 16 marzo 2023 all'ufficio di coordinamento delle attività della segreteria di questa Conferenza, con la quale il Coordinamento della Commissione politiche agricole della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha trasmesso il parere favorevole all'intesa sul provvedimento, formulando alcune richieste di modifica;

VISTI gli esiti dell'odierna seduta, nel corso della quale le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all'intesa sul provvedimento, con le richieste
SLR/CF



Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E DI BOLZANO

contenute nel documento trasmesso e che si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato 1);

CONSIDERATO l'intervento nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza del Sottosegretario al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il quale ha rappresentato che le richieste contenute nel citato documento medesimo sono accolte;

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano:


SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sullo schema di decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante "Disposizioni relative alle procedure di presentazione e modifica delle domande di sostegno e di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale, finanziati dal FEASR 2023-2027 e dal FEASR 2014-2022".

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli

22/3/2023



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME
23/33/SR16/C10

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE,
RECANTE "DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PROCEDURE DI PRESENTAZIONE
E MODIFICA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E DI PAGAMENTO DEGLI
INTERVENTI A SUPERFICIE E A CAPO DELLO SVILUPPO RURALE,
FINANZIATI DAL FEASR 2023-2027 E DAL FEASR 2014-2022"**

Intesa, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428

Punto 16) Odg Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rilevare innanzitutto la disomogeneità dei termini temporali previsti rispetto ai termini del DM 660087 del 23 dicembre 2022, riguardante le domande relative ai pagamenti diretti, esprime l'Intesa, formulando le seguenti richieste:

PREMESSE, Ultimo VISTO

INSERIRE riferimenti decreto n. 0147385 del 09/03/2023;

DOPO LE PAROLE "(...) domande di aiuto per lo sviluppo rurale";

ELIMINARE "che ha acquisito l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 2 marzo 2023, è fissato al 15 maggio di ciascun anno il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento;"

Articolo 1, comma 5, lettera a) e b) ¹

ELIMINARE "5. Le domande possono essere modificate o ritirate in tutto o in parte dal richiedente alle seguenti condizioni fissate ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2022/1173:

a) per gli interventi oggetto del sistema di monitoraggio delle superfici, in qualsiasi momento prima della scadenza stabilita dall'Organismo pagatore, che è fissata entro i 15 giorni di calendario precedenti alla data di versamento della prima rata o degli anticipi in applicazione dell'articolo 44 del regolamento (UE) 2021/2116. Non sono ammessi modifiche o ritiri dopo che il beneficiario è stato informato dell'intenzione di svolgere controlli in loco o per non conformità relative a condizioni di ammissibilità non monitorabili, rilevate con mezzi diversi dal sistema di monitoraggio delle superfici o da controlli amministrativi;

b) per gli altri interventi, in qualsiasi momento prima della scadenza stabilita dall'Organismo pagatore, che è fissata entro i 15 giorni di calendario precedenti alla data di versamento della prima rata o degli anticipi in applicazione dell'articolo 44 del regolamento (UE) 2021/2116. Non sono tuttavia consentiti modifiche o ritiri dopo che il beneficiario è stato informato dell'intenzione di svolgere controlli in loco o venga a conoscenza di un'inosservanza emersa da un controllo in loco senza comunicazione preventiva, ad eccezione di modifiche o ritiri della parte della domanda di aiuto non interessata dall'inosservanza rilevata."

¹ La previsione del DM pare non considerare lo specifico degli interventi a superficie dello sviluppo rurale che, oltre agli elementi spaziali,

analoghi ai pagamenti diretti, contengono altri requisiti di ammissibilità e impegni caratterizzanti, le cui verifiche istruttorie necessitano di tempi tecnici non comprimibili nello stretto intervallo proposto come limite massimo generale dal Regolamento (UE) n. 2022/1173. Quindi appare necessario non rinviare alle decisioni dell'Organismo pagatore competente, come stabilito dall'articolo 1 comma 5 dello schema di DM, ma stabilire con il DM un termine entro il quale presentare le modifiche o i ritiri. Tale termine va individuato in modo da dare certezza ai richiedenti e da consentire l'espletamento da parte dell'amministrazione delle istruttorie e dei relativi controlli – non solo quelli geospaziali -, nonché nel primo anno la finanziabilità della domanda pluriennale, in tempo utile per avviare i relativi pagamenti a partire dal 16 ottobre dell'anno di domanda. Per ragioni di efficacia gestionale, tempestività dei pagamenti, e vista l'esperienza delle precedenti programmazioni, si ritiene congruo proporre di fissare nei 30 giorni successivi al termine per la presentazione delle domande di aiuto o di pagamento, il termine entro cui i richiedenti possono presentare modifiche alle medesime domande o il ritiro parziale o totale.

CHIARIRE quindi, se, per le nuove domande di ritiro, le AdG debbano necessariamente sottostare alle scadenze indicate o se, per necessità istruttorie, possano fissare scadenze anteriori a quelle indicate dal Regolamento.

SOSTITUIRE CON “Le domande possono essere modificate o ritirate in tutto o in parte dal richiedente entro i 30 giorni solari successivi al termine per la presentazione delle domande di aiuto o di pagamento.”

Articolo 2, comma 4 (nuovo)²

INSERIRE “Nel caso di modifiche ai termini di presentazione della domanda unica o delle domande di aiuto e di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale, il termine di cui al comma 1 del presente articolo si intende automaticamente modificato del medesimo periodo”

² Introduce flessibilità ai termini fissati dal presente Dm rispetto ad eventuali modifiche di termini delle domande FEAGA e FEASR

Roma, 22 marzo 2023